



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRISTOFARO | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 157/15 depositato il 28/01/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] ES-ALTRO 2009 IVA-IRAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 13 GINOSA TA

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 157/15

UDIENZA DEL

01/07/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

2148

PRONUNCIATA IL:

1-7-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17-7-15

Il Segretario

[Handwritten signature]

A seguito della documentazione richiesta alla [REDACTED] esibita in data 9/07/14, l'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 30/09/14 eseguiva un accesso breve presso la sede della società e presso lo studio del professionista di fiducia al fine di acquisire ulteriore documentazione relativamente alle poste di bilancio: carburanti e lubrificanti, assicurazioni autovetture, ammortamento autovetture, bolli auto e patenti, costi indetraibili.

In data 6/7/10/14 il professionista trasmetteva la documentazione in argomento e su tale base l'Agenzia contestava la errata applicazione della normativa in materia di beni ad uso promiscuo, la indebita deduzione di costi per carburante e lubrificanti, la mancata istituzione delle schede carburanti, liquidava, pertanto, maggiori imposte per complessive € 34.848,00, oltre sanzioni, interessi e spese.

Avverso l'avviso di accertamento la società contribuente presentava tempestivo ricorso con il quale eccepiva in diritto ed in via preliminare:

la nullità del provvedimento, privo tra l'altro di sottoscrizione, notificato il 17/11/14 prima dei 60 giorni - ex art.12 comma 7 L.212/2000 - dal verbale di consegna documenti del 6/10/14;

la violazione del contraddittorio e la omessa redazione del p. v. c. riassuntivo delle contestazioni sollevate.

Nel merito, quanto alle schede carburanti, sosteneva che queste sono obbligatorie solo per i mezzi destinati alla autotrazione e non per quelli fissi: carrelli elevatori, macchine operatrici e altri mezzi speciali che non possono circolare su strada ed i cui costi sono deducibili integralmente;

Quanto ai beni ad uso promiscuo, affermava la totale deducibilità dei costi relativi alla autovettura Touareg utilizzata esclusivamente per l'attività di impresa come dichiarato nel libro dei beni strumentali tenuto conto, altresì, del possesso da parte dell'amministratore, del direttore tecnico e del professionista di una auto ad uso privato;

lamentava errori nella individuazione dei beni non deducibili anche delle spese per assistenza tecnica sui computer, e sosteneva la deducibilità dei costi carburanti anche per l'autovettura Land Rover utilizzata per l'attività di impresa;

da ultimo, eccepiva la violazione dell'art. 12 dlgs 472/1997 in tema di violazioni continuate.

Formulava istanza di sospensione.

Nelle controdeduzioni l'Agenzia ribadiva la legittimità dell'avviso in relazione alle eccezioni di diritto sollevate e nel merito confermava la fondatezza della rettifica.

Accolta la istanza di sospensione , la causa veniva posta in decisione dopo la discussione in pubblica udienza.

Nell'iter di formazione della pretesa impositiva , iniziata con la richiesta di documentazione mediante questionario ed acquisita con successivi accessi presso la sede e lo studio del professionista , assume rilevanza fondamentale la redazione del verbale di chiusura della verifica ove vengono riassunti i rilievi formulati , che datato e sottoscritto viene consegnato al contribuente verificato .

Decorrono da tale data 60 giorni entro cui il contribuente può replicare alle contestazioni sollevate e nel contempo è inibita la emissione dell'accertamento prima del decorso del suddetto termine. Non solo , con l'accertamento l'Ufficio è tenuto a dare conto della ragioni del mancato accoglimento delle risposte ricevute .

L'art. 12 dello Statuto del contribuente è posto a presidio del rispetto di tali adempimenti nonché dei termini del loro svolgimento .

La ricorrente ha quindi evidenziato tali violazioni procedurali e si è lamentato di non aver potuto esercitare il diritto difesa , non essendo stato instaurato un contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria .

In verità , solo con la emissione dell'accertamento la contribuente ha avuto conoscenza degli addebiti , infatti nell'avviso impugnato – pag 4 – l'Agenzia afferma che “dall'esame della documentazione esibita dalla Parte sono emersi rilievi ai fini Ires Irap Iva che si provvede ad accertare in capo alla società “.

In tal modo confermando ciò che la contribuente ha contestato con il ricorso .

Sulla necessità di un contraddittorio preventivo , che nel caso in esame è mancato , non potendo sostenersi che questo si è reso possibile con la consegna dei documenti richiesti dovendo invece dispiegarsi all'esito delle indagini nel merito dei rilievi formulati , la Commissione ritiene superfluo , perché conosciuta dalle parti, richiamare la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre che di quella comunitaria che ne ha stabilito la obbligatorietà , in assenza del quale l'atto impositivo è viziato di nullità.

Principio da ultimo confermato con una recente sentenza della Consulta n.132/2015 i .


Il carattere assorbente delle eccezioni accolte rende superfluo l'esame del merito.
Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Taranto al pagamento , in favore della ricorrente , della somma di € 1.000,00, con distrazione in favore del difensore , oltre accessori ed al rimborso del contributo unificato.

TARANTO 1 Luglio 2015

L'estensore



IL PRESIDENTE

